

**Un'ipotesi di legge elettorale per il Senato:
la proposta elaborata dagli allievi del XXVIII Corso ISLE**

di **Antonio D'Atena**, Prof. emerito di diritto costituzionale nell'Università di Roma "Tor Vergata"

Quest'anno, la disciplina della composizione del Senato risultante dalla legge costituzionale approvata dai due rami del Parlamento (e, nel momento in cui si scrive, in attesa di *referendum* confermativo) è sembrata un oggetto pressoché ideale per l'esercitazione da svolgere con gli allievi del corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione dell'ISLE (il XXVIII). La complessità della disciplina costituzionale, frutto – tra l'altro – di un *iter* particolarmente tormentato, la presenza in essa di elementi in reciproca tensione e la divergenza riscontrabile tra le interpretazioni avanzate in ambito politico la rendevano, infatti, particolarmente indicata a fungere da palestra per un esercizio di *drafting* normativo.

Di qui, la decisione di impegnare gli allievi nell'elaborazione di una bozza di legge elettorale per il Senato, ai sensi dell'art. 57, comma 6, Cost. (nel testo risultante dalla citata riforma costituzionale)

All'elaborazione – che si è svolta nei primi mesi del corrente anno – hanno collaborato i frequentatori del corso¹, sotto la guida dello scrivente, validissimamente coadiuvato da Gian Luca Cosmelli.

¹ Questi i nominativi: Lavinia Albensi (*Confcommercio*); Davide Antonio Ambroselli (Gruppo parlamentare *Partito Democratico* Senato della Repubblica); Giuseppe Ariola (Gruppo parlamentare *Alleanza Liberalpopolare Autonomie* Senato della Repubblica); Caterina Ascianto (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*); Antonio Camarca (Gruppo parlamentare *Area Popolare* Senato della Repubblica); Letteria Cannata (privato); Andrea Carrubba (Gruppo parlamentare *Misto* Senato della Repubblica); Barbara Chiofalo (Gruppo parlamentare *Area Popolare* Camera dei Deputati); Francesca Fanti (Gruppo parlamentare *Sinistra Ecologia e Libertà* Camera dei Deputati); Raffaella Frigieri (FIAIP); Mariano Gambioli (Gruppo parlamentare *Movimento 5 Stelle* Camera dei Deputati); Lucio Grammatico (*Confcommercio*); Giorgio Marasco (Gruppo parlamentare *Per le Autonomie* Senato della Repubblica); Gaetano Marzulli (collaboratore parlamentare Camera dei Deputati); Mauro Mascia (Gruppo parlamentare *Per le Autonomie* Senato della Repubblica); Mariassunta Morello (Stato Maggiore dell'Aeronautica); Fabiana Morollo (collaboratrice parlamentare Camera dei Deputati); Paola Napoleoni (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*); Maria Alessandra Pacchelli (*Conservatori e Riformisti* Senato della Repubblica); Maria Alessia Scuderi (privato); Francesca Socci (Gruppo parlamentare *Partito Democratico* Senato della Repubblica); Roberta Nelly Spada (Gruppo parlamentare *Conservatori e Riformisti* Senato della Repubblica); Lorena Spaziani (Gruppo parlamentare *Partito Democratico* Camera dei Deputati); Maria Lucia Taverna (Gruppo parlamentare *Misto* Senato della Repubblica); Raffaella Tortorelli (Gruppo parlamentare *Misto* Camera dei Deputati); Filippo Vanni (Comando Generale Arma dei Carabinieri).

Il testo licenziato, di cui, grazie alla generosa autorizzazione dell'ISLE, si anticipa la pubblicazione², fa giustizia di alcune interpretazioni prospettate in sede politica, le quali sono risultate di assai dubbia conciliabilità con la disciplina licenziata dal legislatore costituzionale. Mi riferisco, in particolare, all'idea secondo cui della pattuglia di Senatori chiamati a rappresentare la Regione possa – o, addirittura, debba – far parte il Presidente della Giunta, ed a quella – ad essa logicamente contrapposta – che il Consiglio regionale possa limitarsi ad apporre il “bollino” alle scelte del corpo elettorale.

Alla prima ipotesi osta la circostanza che, in base al comma 5 dell'art. 57, le scelte degli elettori “in conformità” con le quali deve avvenire l'elezione ad opera del Consiglio regionale sono “espresse ... per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo” dei rispettivi Consigli. Ebbene, anche a chi, come lo scrivente, è un convinto sostenitore dell'opportunità che le delegazioni regionali comprendano il “Governatore” o un suo delegato³, risulta difficile sostenere che il Presidente della Regione, quand'anche chiamato, dallo Statuto, a far parte del Consiglio regionale, possa essere considerato un *candidato consigliere* ai fini dell'elezione dell'assemblea legislativa della Regione.

Ma – come si è anticipato – neanche la seconda ipotesi può essere condivisa. Essa, infatti, risulta assai problematicamente compatibile con il tenore letterale delle disposizioni pertinenti: il secondo ed il quinto comma dell'art. 57. È, infatti, vero che la seconda disposizione prescrive che l'elezione dei senatori debba avvenire “in conformità delle scelte espresse dagli elettori”, ma è altrettanto vero che il Consiglio, come risulta chiaramente dalla prima (oltre che dal verbo usato nella seconda), è chiamato ad “eleggere” la propria rappresentanza al Senato. Ed “eleggere” – come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza del 2004 sullo statuto della regione Calabria (la n. 2) – non significa ratificare scelte altrui, ma procedere a scelte proprie.

Per realizzare un ragionevole contemperamento tra l'indicazione del corpo elettorale e l'elezione da parte del Consiglio, il modo più razionale è sembrato quello di assegnare ai due corpi elettorali compiti diversi (ancorché collegati): al corpo elettorale popolare, la distribuzione, tra i consiglieri eletti, degli *elettorati passivi* al Senato; al Consiglio regionale, l'elezione vera e propria, all'interno della rosa di eleggibili così individuati. Per rendere più stringente il vincolo tra l'indicazione popolare e l'elezione si è proposto che la rosa degli eleggibili sia doppia rispetto ai seggi assegnati alla Regione, mentre, per assicurare il rispetto del metodo proporzionale (imposto dal secondo comma dell'art. 57), si è previsto il sistema del voto limitato, riconoscendo a ciascun consigliere regionale un numero di voti corrispondenti alla metà dei seggi predetti. Tutto questo, naturalmente, quando alla Regione spetti più di un Senatore in quota consiglieri. Qualora, invece, il Senatore sia solo uno, si è ritenuto che il rispetto del metodo proporzionale imponga, quanto meno, il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Si sarebbero potute prendere in

² Esso è destinato al fascicolo n. 2/2016 della *Rassegna parlamentare*, in corso di stampa.

³ La proposta è stata avanzata dallo scrivente, sia in un'audizione parlamentare, sia in un lavoro scientifico (cfr., rispettivamente: CAMERA DEI DEPUTATI – COMMISSIONE I, *Resoconto stenografico indagine conoscitiva*, Seduta di lunedì 20 ottobre, 43, e *Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi*, in *Rivista AIC*, 2/2015, 6).

considerazione maggioranze qualificate (in quanto tali, più proporzionalizzanti), ma il timore dell'*impasse*, ha fatto propendere per la soluzione accolta.

Quanto alla tecnica da utilizzare per la costruzione delle rose di eleggibili, da un lato, si è fatto affidamento sull'ordine delle preferenze attribuite all'interno delle singole liste (prescrivendo alle Regioni l'adozione del voto di preferenza e dettando, nelle more, una disciplina transitoria), d'altro lato, si è proposto di utilizzare il metodo D'Hondt per la distribuzione degli eleggibili tra le singole liste o tra i gruppi di liste, il quale accresce il tasso complessivo di proporzionalità del sistema, corrispondendo così più pienamente al modello costituzionale.

L'esauriente *Relazione illustrativa* che accompagna la proposta esime dallo scendere maggiormente nel dettaglio in questa sede. Essa analizza le singole scelte tecniche compiute, ponendo in luce le ragioni che ne sono alla base, ed evidenzia i casi in cui si è ritenuto di non proporre soluzioni rigide, lasciando, così, aperta la decisione alle opzioni dei decisori politici.

Gli artefici del testo e chi li ha guidati sono consapevoli che in una materia di questa complessità risulta praticamente impossibile licenziare proposte esenti da difetti. Confidano, tuttavia, che il loro sforzo possa contribuire all'attuazione di una delle parti più tormentate e più strategicamente rilevanti della nuova riforma costituzionale (nell'ipotesi, ovviamente, che questa superi il vaglio del giudizio popolare).

DISEGNO DI LEGGE BICAMERALE

Disciplina delle modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica rappresentativi delle istituzioni territoriali ai sensi dell'art. 57, sesto comma, della Costituzione.

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge bicamerale disciplina, ai sensi dell'art. 57, sesto comma, della Costituzione, le modalità di elezione dei novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.

Superando il bicameralismo paritario, la riforma costituzionale del 2016 ha modificato, infatti, la composizione, le modalità di elezione e le funzioni del Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica è divenuto organo ad elezione indiretta. Rispetto ai 315 Senatori elettivi previsti dalla Costituzione del 1948, il Senato si compone, ora, di novantacinque membri eletti dai Consigli regionali, settantaquattro dei quali tra i consiglieri regionali e ventuno tra i sindaci dei rispettivi territori. Ad essi si aggiungono gli *ex* Presidenti della Repubblica e cinque senatori che possono essere nominati dal Capo dello Stato per sette anni.

Il nuovo testo della Costituzione, nel demandare ad una legge bicamerale la disciplina delle modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica, pone

delicati problemi attuativi, in particolare per quanto attiene all'elezione dei Senatori tra i componenti dei Consigli regionali.

Al riguardo, infatti, il novellato articolo 57 introduce un quadruplice ordine di vincoli, stabilendo che l'elezione dei senatori debba avvenire con metodo proporzionale (art. 57, comma 2), in ragione dei voti espressi dai consiglieri, nonché in ragione della composizione di ciascun Consiglio (art. 57, comma 6), ma, al contempo, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi (art. 57, comma 5).

Il procedimento elettorale di secondo grado disegnato dalla riforma va, pertanto, temperato con adeguati meccanismi che assicurino il rispetto delle indicazioni provenienti dal corpo elettorale. D'altro lato, però, esso non deve limitarsi ad una mera ratifica o convalida del voto popolare, venendo altrimenti a risolversi in un passaggio esclusivamente formale, assimilabile ad un'investitura di tipo diretto, come può desumersi, *a contrario*, dalla giurisprudenza costituzionale in tema di elezione del Presidente della Giunta Regionale (Corte cost., sentenza 13 gennaio 2004, n. 2).

Contestualmente, la Costituzione impone, da un canto, il ricorso al metodo proporzionale nell'elezione dei senatori e, dall'altro, l'attribuzione dei seggi in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

I "paletti" previsti dal nuovo art. 57 Cost. valgono solo in parte per i senatori da eleggersi tra i sindaci del territorio regionale, per i quali è richiesta unicamente l'adozione del proporzionale, oltre, naturalmente, all'assegnazione dei seggi in ragione dei voti espressi dal Consiglio.

Il presente disegno di legge differenzia, pertanto, le modalità di elezione, distinguendo tra i senatori eletti tra i consiglieri regionali e quelli eletti tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Per quanto concerne i primi, l'**articolo 2** del progetto allegato stabilisce che i Consigli delle Regioni e delle Province autonome siano convocati entro quindici giorni dal loro insediamento per l'elezione dei senatori tra i propri componenti.

L'elezione dei senatori tra i consiglieri regionali e provinciali avviene attraverso la formazione di una rosa di candidati, costituita sulla base dei risultati elettorali e composta da un numero di candidati pari al doppio dei senatori da eleggersi, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, per la quota riservata ai consiglieri.

Tale soluzione è intesa a garantire il necessario "scarto" tra le preferenze espresse dagli elettori e le scelte manifestate, in secondo grado, dal Consiglio regionale o provinciale, così da dare luogo ad un procedimento elettorale di natura effettivamente indiretta.

Per altro verso, l'ampiezza della rosa consente di disporre di un numero adeguato di sostituti per l'eventuale surrogazione dei senatori, nelle ipotesi di decadenza previste dalla Costituzione o dalle leggi vigenti, disciplinate dall'articolo 7 del presente disegno di legge.

All'interno della rosa, il numero dei candidati spettante a ciascuna lista, o gruppo di liste, è determinato, attraverso l'impiego del metodo D'Hondt, in relazione al numero dei consiglieri ad essa, o ad esso, rispettivamente attribuiti, allo scopo di assicurare il rispetto del metodo proporzionale.

Così definita la quota assegnata nella rosa a ciascuna lista, o gruppo di liste, i consiglieri candidati saranno individuati in base all'ordine delle preferenze individualmente riportate in sede di rinnovo del Consiglio regionale, in modo da assicurare la conformità alle scelte espresse dal corpo elettorale, secondo quanto disposto dal novellato articolo 57, comma 5, della Costituzione.

Poiché, allo stato, non in tutte le Regioni e Province autonome è previsto il voto di preferenza, sino all'adeguamento delle singole normative elettorali si è reso necessario inserire una clausola di salvaguardia che preveda il ricorso, in via sussidiaria, all'ordine di lista dei candidati consiglieri.

Tuttavia, al fine di evitare che le Regioni e le Province autonome possano derogare indefinitamente a quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 2, l'**articolo 9** modifica in senso corrispondente i principi fondamentali in materia di sistema elettorale regionale fissati dalla legge statale ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, prevedendo che le Regioni, nel disciplinare con propria legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, garantiscano non solo l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze, secondo quanto già attualmente previsto, ma, al contempo, riconoscano agli elettori la possibilità di esprimere almeno una preferenza.

Formata la rosa dei candidati, l'**articolo 3** regola le modalità di elezione dei senatori-consiglieri.

Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze e, di conseguenza, l'attribuzione dei seggi "*in ragione (...) della composizione di ciascun Consiglio*" (art. 57, sesto comma, Cost.), è stato previsto l'utilizzo del voto limitato, in misura pari alla metà del numero dei senatori da leggersi.

Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze al primo scrutinio.

Può, tuttavia, darsi l'ipotesi che non tutti i seggi siano attribuiti al primo scrutinio, come potrebbe verificarsi in caso di parità di voti di preferenza tra più candidati, o nel caso in cui i candidati che abbiano ottenuto preferenze siano in numero inferiore ai seggi da attribuire.

Al riguardo, sono prospettabili diverse soluzioni, tutte equivalenti sotto il profilo tecnico. Si è scelto, pertanto, di porle tutte sullo stesso piano, come alternative possibili da sottoporre al giudizio del decisore politico.

La prima opzione (a), consistendo in una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, è la più dispendiosa in termini procedurali, ma tende a soddisfare maggiormente il principio democratico. La seconda (b), invece, contemplando l'attribuzione dei seggi restanti mediante sorteggio, pende a vantaggio della neutralità della procedura, tuttavia, al tempo stesso, rimette la scelta al puro caso. La terza alternativa (c), infine, prevede, a parità di voti, la scelta del candidato più anziano e, solo in via residuale, il sorteggio. Il criterio anagrafico, utilizzato soprattutto in passato per la risoluzione dei casi di parità, ben prestandosi ad una concezione del Senato quale Camera "alta", potrebbe, ad oggi, mitigare e, in parte, bilanciare l'abbandono del principio gerontocratico operato dal legislatore costituzionale con riferimento ai limiti al diritto di elettorato passivo per la carica di senatore.

Una disciplina parzialmente derogatoria è stata prevista, poi, per i Consigli regionali cui spetti l'elezione di un solo senatore fra i propri membri, non potendosi in alcun modo garantire, per ragioni strutturali, che l'attribuzione dei seggi rispecchi la composizione del Consiglio. In tal caso,

l'inclusione politica delle opposizioni nella scelta dell'unico senatore da eleggersi è stata favorita mediante l'innalzamento del *quorum* deliberativo, richiedendosi la maggioranza assoluta.

Sotto diverso profilo, il novellato articolo 57 della Costituzione, avendo stabilito, al secondo comma, che i Consigli regionali o provinciali eleggono “*i senatori tra i propri componenti*”, dovrebbe, a stretto rigore, escludere l'eleggibilità del Presidente della Giunta alla carica di senatore. In senso contrario all'eleggibilità del Presidente della Giunta depongono sia la circostanza che non tutte le leggi elettorali locali ne prevedano l'automatica appartenenza al Consiglio regionale (o provinciale), sia – e soprattutto – la stessa lettera del testo costituzionale, e in particolare il quinto comma dell'articolo 57, laddove vincola l'elezione alla “conformità alle scelte espresse dagli elettori *per i candidati consiglieri* in occasione del rinnovo dei medesimi organi”.

Per quanto concerne l'elezione dei senatori tra i sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio regionale o provinciale, l'**articolo 4** del disegno di legge dispone che i Consigli vi procedano a maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto segreto.

Considerata la disponibilità di un unico seggio per ciascuna Regione o Provincia autonoma, al fine di consentire il coinvolgimento delle opposizioni nella scelta tra i candidati, è stato elevato il *quorum* funzionale.

La scelta della maggioranza assoluta è parsa, in proposito, la soluzione più equilibrata, sia rispetto all'alternativa di una maggioranza qualificata più elevata (ad es. dei 2/3 o dei 3/5), che avrebbe potuto accrescere il rischio di paralisi istituzionale, sia rispetto all'ipotesi di una procedura a scrutini successivi con *quorum* progressivamente ridotti, analoga a quella prevista dall'art. 83 Cost., che avrebbe comportato un eccessivo aggravio procedimentale.

Ad evitare il pericolo di *impasse*, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta nei primi due scrutini, è stato previsto il ballottaggio fra i candidati con il maggior numero di preferenze durante la seconda votazione.

È sembrato, altresì, opportuno introdurre un'ipotesi di ineleggibilità per il sindaco il cui mandato cessi nei sei mesi successivi all'elezione, al duplice fine di evitare, da un lato, il ricorso troppo frequente ad elezioni suppletive e, dall'altro, di preservare alle funzioni senatoriali il *minimum* di continuità e stabilità che la dignità della carica impone.

Al di là del limite testé considerato, si è ritenuto di non circoscrivere ulteriormente l'elettorato passivo (sulla base, ad es., dell'età anagrafica dei candidati, della dimensione demografica del Comune, ecc.), per coerenza con il dettato costituzionale, che non prevede, in proposito, alcuna limitazione, evidentemente affidando alle dinamiche politiche regionali la selezione spontanea di candidati il cui profilo sia in grado di aggregare sufficienti consensi.

L'**articolo 5** del disegno di legge, in ottemperanza alle disposizioni finali della legge di riforma costituzionale, prevede che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano siano eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici, sulla base dell'ultimo censimento.

A conclusione delle operazioni elettorali, i Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto disposto dall'**articolo 6**, proclamano i risultati delle elezioni dei senatori, dandone comunicazione al Presidente del Senato.

Compete, a questo punto, al Senato la verifica dei titoli di ammissione. Qualora riscontri irregolarità, la Giunta delle elezioni è tenuta a riferire sia all'Assemblea che al Consiglio della Regione o Provincia autonoma cui il seggio contestato è stato assegnato.

Il Senato continuerà, inoltre, a valutare le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di senatore, previste dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 66, ultimo comma, della Costituzione, il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza dalla carica di senatore, che può verificarsi, altresì, in caso di sopraggiunte ineleggibilità o incompatibilità, valutate dalla Giunta delle elezioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 6.

Nei casi di decadenza, l'**articolo 7** stabilisce che il Presidente del Senato, accertata la vacanza, ne dia comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione o della Provincia autonoma cui è assegnato il seggio.

In caso di decadenza di un senatore eletto tra i consiglieri, il Presidente del Consiglio regionale o del Consiglio della Provincia autonoma attribuisce il seggio vacante al primo dei non eletti, a condizione che abbia ottenuto almeno un voto. Se è esaurito il numero di candidati che hanno riportato voti, il Consiglio regionale, formata una nuova rosa di candidati ai sensi dell'articolo 2, procede all'elezione suppletiva mediante la procedura di cui all'articolo 3.

In caso di decadenza di un senatore eletto tra i sindaci, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni per l'attribuzione del seggio vacante mediante la procedura elettiva prevista dall'articolo 4.

L'**articolo 8**, infine, disciplina le modalità di ripartizione dei seggi fra le Regioni.

Riprendendo, ed integrando, il disposto della riforma costituzionale, si è ritenuto che al riparto debba provvedersi, dopo ogni censimento generale, oppure ogniqualvolta ne sussista la necessità, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Senato, o, secondo un'opzione alternativa, e preferibile, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

In via suppletiva, per la prima applicazione della legge, opererà il riparto stabilito dall'allegato I.

DISEGNO DI LEGGE BICAMERALE

Disciplina delle modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica rappresentativi delle istituzioni territoriali ai sensi dell'art. 57, sesto comma, della Costituzione

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione dei novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali ai sensi dell'art. 57, sesto comma, della Costituzione.

Articolo 2 (Formazione delle rose di candidati tra i consiglieri delle Regioni e Province autonome)

1. Entro quindici giorni dall'insediamento, i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, è formata, sulla base dei risultati elettorali, un'unica rosa di candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero doppio rispetto ai senatori attribuiti alla Regione o alla Provincia per la quota riservata ai componenti dei rispettivi Consigli. Il numero di candidati spettante, nella rosa, a ciascuna lista, o gruppo di liste, è determinato dividendo il numero dei consiglieri appartenenti a ciascuna lista, o gruppo di liste, successivamente per 1, 2, ..., sino alla concorrenza del numero dei candidati da inserire nella rosa. A parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il candidato è attribuito alla lista, o gruppo di liste, che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede mediante sorteggio.

3. I consiglieri da inserire nella rosa di cui al comma 2 sono individuati sulla base delle preferenze individualmente riportate nell'elezione al Consiglio.

4. Sino all'adeguamento delle disposizioni elettorali regionali o provinciali, ai sensi dell'art. 39, comma 11, della legge costituzionale n...del., in deroga a quanto stabilito dal comma 3, i consiglieri da inserire nella rosa di cui al comma 2 sono individuati sulla base dell'ordine di lista dei medesimi, nel caso in cui la disciplina elettorale regionale o provinciale non preveda il voto di preferenza.

Articolo 3

(Elezioni dei senatori tra i componenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome)

1. Per l'elezione dei senatori tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 2, nelle Regioni cui spettano un numero di seggi superiore ad uno per la quota riservata ai componenti dei rispettivi Consigli, ciascun consigliere esprime, con voto segreto, un numero di preferenze pari alla metà dei senatori attribuiti alla Regione per la quota riservata ai componenti dei rispettivi Consigli, arrotondato all'unità inferiore. [*ipotesi a*] Risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità o qualora seggi non risultino attribuiti per mancanza di preferenze, si procede a nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. [*ipotesi b*] Risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità o qualora seggi non risultino attribuiti per mancanza di preferenze, si procede mediante sorteggio. [*ipotesi c*] Risultano eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità o qualora seggi non risultino attribuiti per mancanza di preferenze, è eletto il consigliere anagraficamente più anziano e, in caso di parità di età, si procede mediante sorteggio.

2. Nelle Regioni cui spettano un solo senatore per la quota riservata ai componenti dei rispettivi Consigli e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascun consigliere esprime, con voto segreto, una sola preferenza tra i candidati della rosa di cui all'articolo 2. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza, si procede a nuova votazione.

Articolo 4

(Elezioni dei senatori tra i sindaci dei territori delle Regioni e delle Province Autonome)

1. Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 2, i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto segreto, nella misura di uno per ciascuno, i senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Qualora, nei primi due scrutini, nessuno riporti la maggioranza prescritta dal comma 1, si procede a nuova votazione tra i due sindaci che, nel secondo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È proclamato eletto il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, si procede mediante sorteggio.

3. Non può essere eletto senatore il sindaco il cui mandato cessa nei sei mesi successivi all'elezione.

Articolo 5

(Elezioni dei senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen)

1. Conformemente all'art. 40, comma 6, della legge costituzionale n., del., i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento.

Articolo 6

(Proclamazione degli eletti e competenze del Senato)

1. I Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano proclamano i risultati delle elezioni di cui agli articoli precedenti e ne danno comunicazione al Presidente del Senato.

2. Il Senato procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato riferisce all'Assemblea e al Consiglio della Regione o Provincia autonoma cui è assegnato il seggio sulle irregolarità delle operazioni elettorali eventualmente riscontrate nel corso della verifica.

Articolo 7

(Decadenza e surrogazione)

1. Nei casi di decadenza dalla carica di senatore previsti dalla Costituzione e dalla legge, il Presidente del Senato accerta la vacanza e la comunica al Presidente del Consiglio della Regione o della Provincia autonoma cui è assegnato il seggio.

2. In caso di decadenza di un senatore eletto secondo le modalità di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio regionale o del Consiglio della Provincia autonoma attribuisce il seggio vacante al primo dei non eletti, a condizione che abbia ottenuto almeno un voto ai sensi del medesimo art. 3. Se i candidati che hanno riportato voti sono esauriti, il Consiglio regionale, formata una nuova rosa per il senatore o i senatori da sostituire, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, procede all'elezione del senatore subentrante o dei senatori subentranti con le modalità indicate dall'articolo 3.

3. In caso di decadenza di un senatore eletto secondo le modalità di cui all'articolo 4, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni per l'attribuzione del seggio vacante mediante la procedura di cui allo stesso articolo 4.

Articolo 8

(Ripartizione dei seggi tra le Regioni e Province autonome)

1. Alla ripartizione dei seggi tra le Regioni si provvede, secondo le modalità previste dall'articolo 57 della Costituzione, dopo ogni censimento generale e, ogniqualvolta ne sussista la necessità, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere [*ipotesi a*] della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome [*ipotesi b*] del Senato della Repubblica. Ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Costituzione, ha due senatori.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino a quando non si è provveduto alla ripartizione ai sensi del comma 1, i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali sono ripartiti secondo la tabella di cui all'allegato 1.

Articolo 9

(Modificazione della legge 2 luglio 2004 n. 165)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004 n. 165, sostituire la lett. a) con la seguente:

“a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale, assicuri la rappresentanza delle minoranze e riconosca agli elettori la possibilità di esprimere almeno una preferenza”.

ALLEGATO 1

Regioni e Province autonome	popolazione censimento 2011	seggi	popolaz. media per seggio
Piemonte	4.363.916	7	623.416
Valle d'Aosta	126.806	2	63.403
Lombardia	9.704.151	14	693.153
Provincia autonoma Bolzano	504.643	2	252.321
Provincia autonoma Trento	524.832	2	262.416
Veneto	4.857.210	7	693.887
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	2	609.492
Liguria	1.570.694	2	785.347
Emilia-Romagna	4.342.135	6	723.689
Toscana	3.672.202	5	734.440
Umbria	884.268	2	442.134
Marche	1.541.319	2	770.659
Lazio	5.502.886	8	687.860
Abruzzo	1.307.309	2	653.654
Molise	313.660	2	156.830
Campania	5.766.810	9	640.756
Puglia	4.052.566	6	675.427
Basilicata	578.036	2	289.018
Calabria	1.959.050	3	653.016
Sicilia	5.002.904	7	714.700
Sardegna	1.639.362	3	546.454
Totale	59.433.744	95	625.618